



STUDIO FERRAJOLI
FAMILY BUSINESS ADVISING

**TUTELA DEL
PATRIMONIO
PER IMPRESA,
FAMIGLIA E
DOPO DI NOI**



INDICE

0. PREMESSA



1. GLI STRUMENTI PER LA TUTELA E PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO



2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



3. IL SERVIZIO OFFERTO



4. IL PASSAGGIO GENERAZIONALE D'IMPRESA



- 4.1. PATTO DI FAMIGLIA
- 4.2. TRUST
- 4.3. I VANTAGGI DEL TRUST

5. LA TUTELA DELLA FAMIGLIA



- 5.1. FONDO PATRIMONIALE
- 5.2. ATTI DI DESTINAZIONE
- 5.3. TRUST
- 5.4. LA FISCALITÀ DEL TRUST
- 5.5. I TRE STRUMENTI DI TUTELA A CONFRONTO

6. LA TUTELA DELLE PERSONE DISABILI



- 6.1. CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
- 6.2. DIFFERENZE CON IL TRUST E GLI ATTI DI DESTINAZIONE
- 6.3. "DOPO DI NOI": TUTTE LE NOVITÀ 2016

7. QUALE STRUMENTO PREFERIRE?



8. I NOSTRI ELEMENTI DISTINTIVI



9. RIASSUMENDO





Una lettura moderna degli strumenti di tutela del patrimonio impone di asservire alle finalità virtuose dell'impresa, della famiglia e del "dopo di noi" istituti che in passato sono stati osservati con distanza, tanto per ragioni di complessità quanto per la carenza di consapevolezza che l'Ordinamento italiano riservava agli stessi.

Nell'ultimo periodo, infatti, le novità normative e l'evoluzione della Giurisprudenza in materia consentono, combinate con il sapiente impiego di istituti sia di diritto italiano che di Common Law – anche concatenati tra di loro – la costruzione di strutture di ingegneria patrimoniale pienamente riconosciute ed assolutamente legittime e trasparenti.

Ho per tali ragioni inteso strutturare e garantire ai miei assistiti specifiche linee di erogazione del servizio professionale reso dallo Studio atte a curare opportunamente il passaggio generazionale in azienda, a gestire il patrimonio della famiglia – sia nell'ambito del matrimonio che delle unioni di fatto sia nel tempo della conclusione di tali rapporti – e ad assicurare tutela ai soggetti disabili in previsione di un futuro privo della presenza dei loro ascendenti.

Ricorrere alla costituzione di un trust è divenuta attività ordinaria, anche in presenza di dimensioni limitate di patrimonio, sebbene richieda al disponente di metabolizzare principi nuovi e una visione open minded che esige di superare il concetto di proprietà per assurgere a quello dell'utilizzo dei beni in regime di fiducia ed in attesa dell'assegnazione ai beneficiari finali; come pure imporre un vincolo di

destinazione patrimoniale o stipulare un contratto di affidamento fiduciario è ormai previsto dalle nostre fonti interne per la tutela delle persone più deboli e costituisce conquista della recente Legge n. 112/2016.

Il criterio di fondo vuole essere quello di impiegare negli ambiti tradizionali delle successioni e del diritto di famiglia così come nell'operatività degli aziendalisti forme tecniche di approccio e risoluzione delle esigenze della clientela più duttili, estranee a taluni divieti che ereditiamo dal diritto romano (davvero lontano ai giorni nostri) e in grado, con sapienti combinazioni tra norme del nostro Codice Civile e previsioni di matrice anglosassone (es. patto di famiglia/trust), di realizzare progetti che solo la visione comparatistica consente di percepire.

È per questa ragione che riusciamo a fare sinergia con gli amici Notai, con colleghi Commercialisti e con gli Avvocati del diritto di famiglia, cui forniamo il nostro apporto nella consulenza risolutiva di situazioni altrimenti paralizzate dall'utilizzo atrofico di sistematiche che riteniamo ormai superate dal tempo.

Allo stesso modo ci opponiamo e sconsigliamo l'uso disinvolto ai soggetti che da questi strumenti pensano di poter ottenere il mero effetto segregativo allo scopo di frodare i creditori o l'Erario, il che implica responsabilità penali rispetto alle quali siamo invece vocati alla difesa processuale.

Avv. Luigi Ferrajoli

1.

GLI STRUMENTI PER LA TUTELA E PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO



La **gestione** e l'**organizzazione** del patrimonio in virtù di esigenze e necessità peculiari di ciascun assistito può essere compiuta con gli strumenti segregativi:



In tale contesto, lo Studio si occupa altresì di redigere i novelli **contratti di convivenza**, quali accordi scritti con cui ogni coppia di fatto può definire le questioni inerenti l'assetto economico-patrimoniale, anche in vista dell'eventuale rottura del rapporto o della scomparsa prematura di uno dei conviventi.



Lo Studio assiste anche nella trasformazione di società commerciali in società semplici aventi quale oggetto sociale il godimento dei beni da parte dei soci, le c.d. "**società cassaforte**".

Con la L. 208/2015 è stata prevista la possibilità di trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società con un regime fiscale particolarmente vantaggioso.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO



La **Convenzione dell'AJA del 1° luglio 1985**, ratificata in Italia ad opera della legge n. 364 del 16 ottobre 1989 definisce il Trust come *“i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico”*.

La crescente rilevanza dell'istituto ha spinto il Legislatore a prevederne una specifica disciplina fiscale attraverso l'inclusione del trust nell'**art. 73 T.U.I.R.** tra i soggetti passivi d'imposta sui redditi delle società.

Il **Codice Civile** disciplina il patto di famiglia, il vincolo di destinazione e il fondo patrimoniale, quest'ultimo fruibile anche da due persone dello stesso sesso grazie alla recente legge sulle unioni civili (L. n. 76/2016).



La **legge n. 112/2016 sul “Dopo di Noi”**, ha introdotto la possibilità di creare un fondo per il sostegno ai disabili privi dell'aiuto della famiglia mediante apposito negozio giuridico antecedente.



TRUST

Convenzione dell'AJA del 01.07.1985
Legge n. 364 del 16.10.1989
Art. 73 T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 22.12.1986)
Artt. 1 e 6 legge n. 112 del 22.06.2016 sul “Dopo di noi”



FONDO PATRIMONIALE

Artt. 167 e ss. del Codice Civile
Art. 1 legge n. 76/2016 sulle unioni civili



PATTI DI FAMIGLIA

Art. 768-bis e ss. del Codice Civile



ATTI DI DESTINAZIONE

Art. 2645-ter del Codice Civile
Artt. 1 e 6 legge n. 112 del 22.06.2016 sul “Dopo di noi”




CONTRATTI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Art. 6 legge n. 112 del 22.06.2016 sul “Dopo di noi”



Il servizio offerto da Studio Ferrajoli si esplica su **tre direttrici** fondamentali:



4.

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE D'IMPRESA



Il passaggio generazionale, se non progettato per tempo dall'imprenditore quando ancora in vita, può condurre a conflitti familiari interni con riflessi devastanti per le aziende anche più prospere e consolidate.

Studio Ferrajoli offre all'imprenditore la possibilità di pianificare adeguatamente tale delicato passaggio cercando di dare risposta a tutte le esigenze familiari in gioco, senza compromettere le prospettive dell'attività imprenditoriale e tutelando gli interessi anche dei legittimari non coinvolti nell'azienda.



Assicuriamo detta finalità proponendo l'**utilizzo sinergico di due strumenti**:



PATTO DI FAMIGLIA




TRUST



La stipula del patto di famiglia (Art. 768-bis e ss c.c.) consente al titolare di un'impresa di anticipare il momento del trasferimento del proprio patrimonio (**totale o parziale**) ai discendenti.

Esso si sostanzia in un contratto plurilaterale *inter vivos*, ad effetti reali, che consente di:



IL PATTO DI FAMIGLIA PUÒ AVERE AD **OGGETTO**:

- L'AZIENDA
- LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE



SOGGETTI
PRESENTI ALLA
STIPULA DEL
CONTRATTO




4.2.

TRUST



Il trust è un **atto unilaterale** con cui un soggetto (denominato **settlor**) **trasferisce**, in una o più soluzioni (attraverso i c.d. *atti di dotazione*), **uno o più beni** ad un altro (il c.d. **trustee**) affinché ne disponga conformemente ad istruzioni variamente determinate nell'interesse di un ulteriore soggetto beneficiario (**beneficiary**), con il controllo di un **guardiano** che ha il compito di vigilare sull'attività del **trustee**.

Il trust per essere considerato legittimo nel nostro ordinamento deve rispettare le prescrizioni della Convenzione dell'AJA.



DUE MOMENTI FONDAMENTALI NELLA COSTITUZIONE DEL TRUST:

1

ATTO ISTITUTIVO: costituzione del vincolo con cui il disponente individua:

- il *trustee*, i suoi poteri e il programma a cui il medesimo deve attenersi;
- i beneficiari e l'eventuale guardiano;
- la durata del trust.

ATTO(I) DI DOTAZIONE: trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* che ne diventa proprietario.

2


Pertanto, il disponente può affidare al *trustee*:

- DENARO E STRUMENTI FINANZIARI
- PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI CAPITALI
- BENI IMMOBILI, BENI MOBILI REGISTRATI E NON



Il patto di famiglia realizza l'obiettivo di compiere il passaggio generazionale, l'utilizzo del trust rispetto al patto di famiglia comporta i seguenti **benefici**:

VANTAGGI



Al trustee può essere attribuita la responsabilità di conduzione dell'attività, assicurando agli altri familiari il beneficio dei frutti

Il disponente può mantenere un ruolo nella gestione dell'impresa familiare

I legittimari non devono essere indennizzati, come avviene invece nel caso di stipula del solo patto di famiglia, in cui i medesimi hanno diritto a ricevere dai figli beneficiari la liquidazione del valore delle quote di legittima che di norma non è praticabile

Non è necessario il consenso dei legittimari al momento dell'istituzione del trust



L'adozione degli strumenti di gestione del patrimonio consente inoltre di meglio tutelare la famiglia nell'ambito di:

01

MATRIMONIO

Consigliamo lo strumento di gestione del patrimonio più adeguato e consono alle esigenze dei clienti, complementare alla scelta di separazione o comunione dei beni.

02

CONVIVENZE MORE UXORIO E
UNIONI CIVILI

Predisponiamo **contratti di convivenza** che, ai sensi dell'Art. 1, comma 50 della legge n. 76/2016 permettono di regolare i rapporti patrimoniali tra i contraenti, prevedendo l'impiego di strumenti di tutela e attestando la **conformità** dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

03

CRISI MATRIMONIALE

Risolviamo conflitti patrimoniali correlati a separazioni e il successivo divorzio impiegando il trust.



Il **fondo patrimoniale** consente ai coniugi - singolarmente o congiuntamente - di destinare, attraverso un atto notarile, beni immobili, beni mobili registrati, universalità di mobili e titoli di credito al **soddisfacimento dei bisogni della famiglia**.

Tale istituto può essere adoperato in **3 casi**:



Tre sono gli effetti:

1

I coniugi non possono disporre dei beni vincolati per **scopi estranei** agli interessi della famiglia

2

I beni del fondo non possono essere soggetti a **esecuzione forzata** per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia

3

L'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determinano la **cessazione del fondo**, purché non vi siano figli minori: in tal caso il fondo rimane in piedi fino alla loro maggiore età e sarà il Giudice a stabilire le regole di amministrazione dei beni

Per evitare un'**azione revocatoria** volta a rendere inefficace gli effetti segregativi, il fondo deve essere istituito in un "*momento di serenità*" estraneo all'instaurazione di un contenzioso e all'insorgenza di debiti tributari. Se infatti il vincolo fosse istituito con intento fraudolento (es. dopo la concessione di un mutuo) o con il fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, esso potrebbe essere oggetto di revocazione ed esecuzione coattiva.



Studio Ferrajoli si occupa di predisporre gli atti di destinazione ex Art. 2645-ter c.c. che consentono di segregare beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri per un periodo massimo di novant'anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria.

Il **vincolo** deve essere:

- redatto per atto pubblico
- destinato a realizzare interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, enti o persone fisiche.

Due sono gli effetti:



Segregazione dei beni, separati dal restante patrimonio



Solo i **creditori qualificati possono aggredire i beni destinati**, se il credito è sorto per realizzare lo scopo da perseguire

Il vincolo può essere utilizzato:



DAI **CONVIVENTI MORE UXORIO**, per destinare al soddisfacimento dei bisogni riferibili ai conviventi stessi e ai loro figli determinati beni e frutti, rendendo i medesimi inespropriabili



IN CASO DI **CRISI MATRIMONIALE**, in udienza di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta (il verbale è atto pubblico e consente la trascrizione nei registri immobiliari)



Il trust tutela i bisogni della famiglia anche nell'eventuale momento di crisi e **non pone vincoli** in ordine alla natura dei beni conferibili.

Viene utilizzato in diversi casi:

01

Nel caso di **famiglia "allargata"** frutto di più matrimoni, composta da soggetti diversi



02

A tutela dei **rapporti tra soggetti** per i quali il nostro ordinamento non offre adeguate garanzie



03

Da parte dei **nonni**, a tutela e per il futuro dei nipoti consentendo di provvedere ai bisogni della famiglia in caso di necessità



04

Nel momento antecedente o contestuale alla **procedura di separazione o divorzio**, come strumento di garanzia dell'obbligo di mantenimento di un coniuge




COPPIE DI FATTO, costituite da soggetti che non vogliono o non possono contrarre matrimonio.

OBBLIGHI DI COSCIENZA O RICONOSCENZA



Studio Ferrajoli Tax and Law Firm risolve per propria natura ontologica i profili relativi all'imposizione diretta e indiretta del trust.




**FONDO
PATRIMONIALE**

TRUST

**ATTO DI
DESTINAZIONE**
① ACCETTAZIONE

Non è richiesta per il beneficiario

Richiesta per il **trustee**

Non è richiesta per il beneficiario

② PROGRAMMA

Non prevede alcun programma

L'atto istitutivo evidenzia un **programma**

Non prevede alcun programma

③ OBIETTIVO

Il soddisfacimento dei bisogni della famiglia

Il **soddisfacimento del disponente**

La realizzazione di interessi meritevoli di tutela

**④ CONTESTO
ISTITUTIVO**

Presuppone un matrimonio o un'unione civile

Può essere istituito in **ogni situazione familiare**

Può essere istituito in ogni situazione familiare

⑤ LIMITI

Possono esser conferiti solo beni immobili, mobili registrati, titoli di credito normativi

Può essere oggetto **qualsiasi posizione giuridica inerente un qualsiasi bene**

Può avere oggetto solo beni immobili o beni registrati

⑥ DURATA

Dipende dal matrimonio

È rimessa alla **volontà del disponente**

Non può superare i 90 anni o la durata della vita del beneficiario

⑦ OGGETTO

Non può essere oggetto di atti di esecuzione forzata per debiti non relativi ai bisogni della famiglia

Creditori del **trustee** e del disponente **non possono agire contro i beni del trust**

Può essere oggetto di revocatoria

⑧ FORMA

Atto pubblico

Scrittura privata (dipende dalla natura dei beni che formano oggetto dell'atto istitutivo)

Atto pubblico



La legge sul “**Dopo di Noi**” n. 112/2016 fornisce risposta ai genitori preoccupati per il “*dopo di loro*”, ossia per il tempo futuro in cui i loro figli dovranno affrontare la vita da soli, con la loro disabilità e senza nessuno che se ne possa prendere cura, e disciplina le **misure di assistenza, cura e protezione** del caso, evitando la presa in carico da parte di tutori, curatori e amministratori di sostegno.

FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO È:



favorire il **benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave** prive del supporto dei propri familiari, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.



In questo frangente, si rivelano efficaci tre possibili strumenti che, se istituiti a favore di un soggetto con disabilità grave, sono **esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni (Art. 6)**:



CONTRATTO DI
AFFIDAMENTO
FIDUCIARIO



VINCOLO DI
DESTINAZIONE *EX ART.*
2645 *TER C.C.*



TRUST



Con tale strumento, che ben si presta alla protezione dei soggetti disabili, il soggetto affidante conviene con l'affidatario di assegnare al medesimo determinate posizioni soggettive (beni mobili o beni immobili) affinché esse vengano gestite a vantaggio dei c.d. **beneficiari**, che possono godere dei beni affidati al soggetto affidatario in forza del c.d. **programma destinatorio**.

Cosa individua il programma destinatorio?



Gli **effetti** del programma destinatorio:

- 01 L'affidatario esercita un diritto di proprietà temporaneo nell'interesse del beneficiario
- 02 I beni vengono segregati e non confusi con il patrimonio dell'affidatario
- 03 Il patrimonio affidato risponde per le sole obbligazioni contratte per la realizzazione


DIFFERENZE CON IL TRUST E GLI ATTI DI DESTINAZIONE



Il contratto di affidamento fiduciario:

- A** Rappresenta un'alternativa al trust e agli atti di destinazione
- B** Offre un meccanismo duttile di segregazione e di tutela del patrimonio
- C** Consente di ovviare agli inconvenienti propri del trust che, essendo di origine anglosassone, richiede conoscenza della legge straniera

Il contratto di affidamento fiduciario ha **differenze strutturali** importanti rispetto a:





Studio Ferrajoli promuove l'utilizzo dei tre descritti strumenti a beneficio di un soggetto portatore di grave disabilità anche in ragione delle agevolazioni fiscali che l'art. 6 della legge n. 76/2016 prevede.

Invero:

1
il tributo successorio viene “sospeso” fino al venir meno del bisogno di assistenza e cura della persona disabile ovvero fino alla morte di quest'ultima

2

le imposte di donazione, ipotecarie e catastali si scontano in misura fissa solo in caso di premorienza della persona con disabilità grave, laddove, i beni vengano trasferiti nuovamente in capo al soggetto che ha istituito il trust o il vincolo

Per usufruire delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, la specifica destinazione attraverso il trust, il vincolo di destinazione o il contratto di affidamento fiduciario al soggetto disabile deve avvenire:

Tramite la **stesura di un atto pubblico**

Identificando:

- ✓ i **soggetti coinvolti** e i rispettivi ruoli;
- ✓ la **funzionalità** e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono adottati gli strumenti di assistenza;
- ✓ le **attività assistenziali** necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei beneficiari;

Identificando nelle persone con disabilità grave gli **e s c l u s i v i beneficiari, i beni** da destinare alla realizzazione delle finalità assistenziali del vincolo

Individuando gli **obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore** con riguardo al progetto di vita, alle modalità di rendicontazione e agli obiettivi di benessere che i medesimi devono promuovere in favore delle persone con disabilità grave

Individuando il **soggetto preposto al controllo** delle obbligazioni imposte nell'atto segregativo, il **termine finale della durata** dell'istituto nella data della morte della persona con disabilità grave e stabilendo la **destinazione del patrimonio residuo**.



Grazie alla sua versatilità, il trust rappresenta lo strumento più efficace per pianificare il passaggio generazionale, garantire la tutela familiare e soddisfare le esigenze delle persone affette da disabilità grave.

Di seguito l'iter di come opera lo Studio in proposito:

CONTATTO COL CLIENTE: viene richiesta la documentazione relativa alla provenienza degli immobili da conferire in trust, visure e situazioni patrimoniali delle società le cui partecipazioni devono essere conferite in trust

1

CONTATTO CON LA TRUST COMPANY: provvederà alla gestione e amministrazione del trust nella sua quotidianità e nei rapporti con i terzi

3

SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI COSTITUZIONE: lo Studio accompagna il cliente fino all'ultima fase di sottoscrizione dell'atto istitutivo del vincolo patrimoniale

5

2

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE: si verifica la conferibilità dei beni in trust e l'eventuale sussistenza di crediti, debiti o pendenze tributarie al fine di scongiurare contestazioni di sottrazione fraudolenta alla riscossione o azioni revocatorie

4

STESURA BOZZA ATTO DI COSTITUZIONE: in sinergia con il *trustee*, dopo un'accurata scelta della normativa estera a cui il trust farà riferimento, viene stesa la bozza definitiva da sottoporre al notaio per la pubblicazione

I NOSTRI ELEMENTI DISTINTIVI



Studio Ferrajoli, dopo aver maturato oltre venti anni nell'assistenza in contenzioso negli ambiti *core*, ha implementato la presente linea di servizi per supportare oggi le Imprese anche in via preventiva.

Le **skills** che ci contraddistinguono sono:



NETWORK DI PROFESSIONISTI

Assicuriamo competenze multidisciplinari in **diritto di famiglia, tributario e societario** e garantiamo l'esperienza di consulenti appartenenti ad una Organizzazione certificata ISO 9001



SEDE DE "IL TRUST IN ITALIA"

Rappresentiamo **sede provinciale dell'Associazione "Il trust in Italia"**
www.il-trust-in-italia.it



ASSISTENZA CONTINUATIVA

Operiamo a livello nazionale e svolgiamo un monitoraggio della giurisprudenza e della legislazione comparata in materia, offrendo così consulenza legale di lungo periodo atte a risolvere le esigenze del disponente anche nel tratto futuro



TEAM

Il Team funzionale addetto alla realizzazione dei modelli è di norma composto da **3 avvocati** esperti, rispettivamente, in diritto di famiglia, tributario e societario



SOLUZIONE

Affidarsi a **consulenti esperti** per organizzare il proprio patrimonio è la chiave per assicurare a sé stessi e ai soggetti più deboli una vita serena e dignitosa

CONTENUTI

Approfondimenti redatti dallo Studio sono disponibili sia sul sito www.studioferrajoli.it sia sul Blog www.IConTributidellEsperto.it



VANTAGGI

L'adozione degli **strumenti di tutela** permette di assicurare la migliore tutela patrimoniale sia in via preventiva che risolutiva

OBIETTIVI

L'attività svolta consente di realizzare **tre obiettivi**:

- 1) Passaggio generazionale
- 2) Tutela della famiglia
- 3) Tutela del soggetto con disabilità grave



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione dell'AJA del 01.07.1985
- Legge n. 112/2016 sul "Dopo di Noi"
- Legge n. 76/2016 su unioni civili e convivenze
- Artt. 167 e ss. c.c.
- Art. 2645-ter c.c.
- Art. 768-bis c.c.
- d.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.)



STUDIO FERRAJOLI

FAMILY BUSINESS ADVISING

BERGAMO

Via A. Locatelli, 25 - 24121

Tel. (+39) 035 271060

Fax (+39) 035 270040

BRESCIA

Via Solferino, 28B - 25121

Tel. (+39) 030 3758566

Fax (+39) 030 3753628



info@studioferrajoli.it
www.studioferrajoli.it

© 2017

